

OBBLIGHI RELATIVI ALLA CORRESPONSABILITA' GENITORIALE

Si ritiene doveroso informare i genitori circa la normativa riguardante la potestà genitoriale, in caso di separazione e/o divorzio, visto il continuo evolversi delle situazioni familiari.

A riguardo la Scuola si deve attenere alla normativa vigente che si porta a conoscenza

- A questo proposito, “gli artt. 155 e 317 del c.c. prevedono che nell’ipotesi in cui i genitori risultino separati o divorziati con affidamento dei figli ad un genitore, l’altro genitore non affidatario ha comunque titolo ad esercitare il diritto-dovere di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e quindi ad accedere alla documentazione scolastica degli stessi (Cfr. nota del Ministero della P.I. prot. N. 7657 del 28/12/2005).

- Richiamando l'art. 155 del Codice Civile, così come modificato dalla Legge n. 54 dell'8/02/2006, si sottolinea che “la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, e che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo e in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”.

- **A livello burocratico, la nota ricorda che “al momento dell’iscrizione dei figli i genitori divorziati o separati sono tenuti a comunicare formalmente alla scuola il loro stato e a produrre uno stralcio della sentenza di separazione, in particolare la parte in cui sono espresse le condizioni poste dal giudice del Tribunale ai genitori in rapporto ai figli”.**

- I genitori, inoltre, devono dichiarare se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, ad entrambi i genitori o soltanto all'affidatario, mentre, per la richiesta di rilascio del nulla-osta per l'iscrizione ad altra scuola, la stessa dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori.

- La nota, infine, precisa che “nel caso in cui il giudice abbia stabilito che un genitore è decaduto dalla potestà genitoriale, conseguentemente decade da qualunque diritto-dovere nei confronti dell’educazione dei figli”

- Alla luce di quanto sopra illustrato si ritengono legittime le richieste avanzate alle scuole dai genitori non affidatari circa il diritto ad essere informati sulle attività scolastiche dei figli, sul loro rendimento e ogni altra informazione che la scuola normalmente comunica ai genitori.
-
- Le decisioni nell'interesse dei figli andranno prese di comune accordo da parte dei genitori, sentiti i servizi sociali e in caso di disaccordo le questioni saranno rimesse al giudice